

6. di stabilire, nelle more dell'adozione dei relativi provvedimenti da parte della Conferenza di direzione, che:
 - i limiti di spesa di cui al punto 3 lettere a) e b) della deliberazione di Giunta regionale 3 maggio 2011, n. 818., sono rideterminati rispettivamente al 75 ed al 60 per cento;
 - sono assicurati i pagamenti delle spese di cui al punto 3 lettera e) della precitata deliberazione.
7. di stabilire che le disponibilità di cassa rivenienti dalla attuazione della disciplina di cui all'art. 1, comma 135, della legge 220/2010 sono destinate ad assicurare i pagamenti delle spese rivenienti dalla legge regionale 6 luglio 2011, n. 14, secondo modalità da demandare alla Conferenza di Direzione.
8. di stabilire che per il corrente esercizio finanziario il limite di cassa certificabile ai sensi deliberazione della giunta regionale 16 novembre 2010, n. 2472 sia quantificato in euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni) e che il medesimo sia attingibile in stretto ordine cronologico di acquisizione delle istanze al protocollo del Servizio Bilancio e Ragioneria.
9. di stabilire che a partire dal 1° dicembre 2011, al fine di saturare l'obiettivo di cassa nella misura massima possibile, decadono, per la parte non erogata, tutte le autorizzazioni di cassa concesse, con obbligo per il Servizio Bilancio e Ragioneria, nell'ambito dell'obiettivo programmatico di cassa per l'anno 2011, di dar corso ai provvedimenti di liquidazione immediatamente pagabili.
10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale della regione Puglia e sul sito "primanoi" e di demandare al Servizio Bilancio e Ragioneria la notifica del presente provvedimento ai Direttori di Area e, per il loro tramite, alle strutture da essi dipendenti ed alle competenti Autorità di gestione.
11. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2011, n. 1715

Programma Venatorio regionale - annata 2011/2012.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

Con la L.R. n. 27 del 13.08.1998 e successive modificazioni, la Regione Puglia detta le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria.

L'art. 9 della citata normativa regionale sancisce che la Giunta Regionale approva il Programma Venatorio annuale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio, in attuazione del Piano faunistico venatorio regionale.

Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:

- a) Al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi;
- b) Alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale che la legge regionale annualmente assegna ad ogni Provincia;
- c) Alla indicazione del numero dei cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C., nel rispetto dell'indice di densità venatoria di ogni Ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIPAAF;
- d) Alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50% ed il 100% della tassa di concessione regionale, non può superare il 50% per i residenti in Regione. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

Il comma 9 dell'art. 10 della L.R. 27/98 determina gli interventi delle Province che devono essere riportati nei rispettivi programmi annuali.

L'art. 54 della L.R. 27/98 stabilisce il riparto dei proventi delle tasse venatorie regionali nonché l'utilizzo, per ogni singola Provincia, delle somme accreditate dalla Regione e pari al 90% delle somme iscritte in Bilancio.

Infine, lo stesso art. 54 disciplina l'utilizzo delle somme residue, pari al 10% dell'importo totale, da parte della Regione.

In merito è da evidenziare che, sono stati approvati sia il Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, giusta deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n.117 del 30.07.2009, che il relativo Regolamento Regionale "Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014", con DGR n. 1347 del 28.07.2009. Si rammenta, altresì, che con i predetti provvedimenti sono stati istituiti gli ATC della

Regione Puglia in attuazione della L.R. n. 12/2004 e del Regolamento Reg.le n. 4/2004.

In ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 27/98 il Servizio Caccia e Pesca ha redatto una ipotesi di programma venatorio che è stata trasmessa alle Province per l'acquisizione del parere di competenza. Sulla base delle indicazioni pervenute dalle Province, a loro volta supportate dal parere dei rispettivi Comitati Tecnici faunistici venatori provinciali, l'ipotesi di Programma venatorio 2011/2012 è stata sottoposta al Comitato Tecnico regionale, che, nella seduta del 19.07.2011, ha espresso il proprio parere.

Per quanto concerne la spesa si evidenzia che è stata stanziata la somma complessiva di euro 2.100.000,00, sulla base del Programma venatorio allegato, ripartita per ogni Provincia, limitatamente al 90% dell'importo finanziato, pari alla somma di euro 1.890.000,00:

PROVINCIA	Art.54 comma 1 Lett. a)	Art.54 comma 1 Lett. b)	Art.54 comma 1 Lett. c)	TOTALE
BARI	69.664,40	205.494,10	93.771,50	368.930,00
BRINDISI	81.869,80	66.644,10	179.396,70	327.910,60
FOGGIA	74.804,20	307.689,90	123.738,30	506.232,40
LECCE	79.306,90	89.762,70	259.307,90	428.377,50
TARANTO	72.354,70	86.409,20	99.785,60	258.549,50
TOTALE	378.000,00	756.000,00	756.000,00	1.890.000,00

Il residuo 10% della succitata somma stanziata, pari a euro 210.000,00, resta a disposizione della Regione per le attività ed i compiti riportati nel Programma venatorio annuale.

Resta inteso che, ai sensi del comma 4 dell'art. 54 della L.R. 27/98, le somme accreditate dalla Regione alla Province dovranno essere, da queste ultime, annualmente rendicontate. Eventuali somme non spese dovranno essere restituite alla Regione Puglia in entrata sul relativo capitolo di Bilancio. Pertanto, si propone l'approvazione del Programma Venatorio regionale 2011-2012, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante (allegato A), così come redatto dal Servizio Caccia e Pesca.

Il presente provvedimento rientra tra quelli di cui all'art.4 comma 4 lett. K) della L.R. n. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/01 e S.M. e I.:

alla spesa complessiva di euro 2.100.000,00 riveniente dal presente provvedimento, di cui euro 1.890.000,00 da accreditare alle Province ed euro 210.000,00 utilizzati direttamente dalla Regione ai sensi del Programma allegato e con le modalità sopra esplicitate, si provvederà con impegno di spesa da assumersi, entro il corrente esercizio, con successive determinazioni dirigenziali sul cap. 841010/2011.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Caccia e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di prendere atto e di far propria la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, che qui si intende interamente riportata per formarne parte integrante;
- Di approvare, di conseguenza, l'allegato Programma Venatorio regionale annata 2011 - 2012

(allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale saranno impegnate le somme rivenienti dalla presente deliberazione;
- Di subordinare l'efficacia e gli effetti del presente provvedimento all'adozione dell'atto dirigenziale di impegno delle risorse finanziarie necessarie;
- Di dare atto dell'avvenuta istituzione degli ATC riportati nel Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009 (DGR n.1045 del 23.06.2009) , in attuazione della L.R. n. 12/04 e del Regolamento Reg.le n. 4/04;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- Di dare mandato al Servizio Caccia e Pesca regionale di trasmettere il presente provvedimento alle Province per l'affissione ai propri Albi Pretori.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO A)

PROGRAMMA VENATORIO

Annata 2011/2012

Linee Generali

L'art.9 comma 15 della L.R n. 27 del 13.8.98 dispone che, in attuazione del Piano faunistico venatorio regionale, la Giunta Regionale approva il programma annuale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale Faunistico-Venatorio.

Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:

- a. al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi;
- b. alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale che la legge regionale annualmente assegna ad ogni Provincia;
- c. alla indicazione del numero dei cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C., nel rispetto dell'indice di densità venatoria stabilito dal MIPAAF;
- d. alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50 per cento e il 100 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti in Regione. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

L'art. 10 comma 8 della stessa legge sancisce che "la Provincia, con provvedimento della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico provinciale faunistico-venatorio, approva il programma di intervento annuale, attuativo del piano pluriennale regionale e del programma venatorio regionale annuale di cui all'art.9 della L.R. 27/98, trasmettendolo alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno per la relativa presa d'atto.

Altresì, il comma 9 del citato art. 10 prevede, con il Programma annuale provinciale di intervento, una specifica disciplina e precisamente:

- a) interventi per la difesa, tutela dei boschi e ripristino habitat;
- b) investimenti, interventi e gestione nelle zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, con programmi di cattura per i ripopolamenti in altri territori;
- c) incentivi per gli agricoltori per i miglioramenti ambientali e faunistici;

d) programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria con agenti faunistici e guardie volontarie delle associazioni venatorie e ambientaliste per l'attuazione di piani finalizzati;

e) contributi ai proprietari e/o conduttori di fondi ricadenti nei territori destinati a caccia programmata, secondo le indicazioni del piano faunistico di cui all'art.9, comma 14, lett. d);

f) ripopolamenti e strutture di ambientamento negli ATC concordati con i Comitati di gestione;

g) contributi per i danni in zone protette e ATC prodotti dalla fauna selvatica stanziale e attività venatoria.

Per quanto concerne la lett. d) del comma 9 dell'art. 10 è da sottolineare che al finanziamento dei programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria concorrono le somme introitate dalle Province per sanzioni amministrative di cui al comma 12 dell'art. 51 della più volte citata normativa.

Si evidenzia, inoltre, che il comma 8 dell'art. 11, per quanto concerne le "Oasi di protezione", e il comma 10 dell'art. 12, relativamente alle "Zone di ripopolamento e cattura", prevedono che, per ottenere i migliori risultati nella gestione delle zone, le Province devono predisporre nei programmi annuali ogni intervento mirato all'eliminazione delle cause negative, identificandole per singola zona e risolvendole in via prioritaria.

L'art. 14 della L.R.27/98, così come modificato dalla L.R. n.12 del 29.07.2004 – Art. 3, dispone:

-La Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio e in attuazione dei piani faunistici venatori provinciali, istituisce, con il Piano faunistico venatorio regionale, gli ATC destinati alla caccia programmata alla fauna stanziale.

-Ai cacciatori residenti in Puglia è consentito, con il versamento della quota annuale di partecipazione al proprio ATC di appartenenza (residenza nella provincia), la caccia alla migratoria su tutti i territori degli ATC della regione e la caccia stanziale nell'ATC di appartenenza della propria provincia.

-Ai cacciatori residenti in Puglia è consentita l'attività venatoria alla stanziale anche in altri ambiti al di fuori della provincia di competenza previa disponibilità di capienza ai sensi dell'articolo 9, comma 16, lettera c), autorizzazione del Comitato di gestione e versamento della quota di partecipazione.

-Il Comitato di gestione, per eventuali posti residui disponibili alla stanziale in quanto non assegnati, può rilasciare permessi giornalieri previo versamento di una quota di partecipazione fissata con il programma venatorio.

-Per i cacciatori residenti in altre regioni la fauna migratoria può essere cacciata per un massimo di venti giornate, nella misura del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, previa autorizzazione del Comitato di gestione dell'ATC prescelto e versamento di una quota di partecipazione prevista nel Programma venatorio. La Regione, sentita la Provincia competente per territorio, fissa annualmente con il Programma venatorio il numero di cacciatori extraregionali ammissibili per annata venatoria in ogni ATC riportandolo nel programma predetto. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri.

-Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove previste, sono riportate nel regolamento di attuazione.

L'art. 54 in ordine al riparto dei proventi delle tasse regionali, di cui all'art.53 della stessa legge 27/98, prescrive:

-al comma 1: "La Giunta Regionale ripartisce il 90 per cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno in favore delle Province, per gli adempimenti previsti dalla presente legge, sulla base dei seguenti parametri:

- a) 20 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti sul territorio provinciale;
- b) 40 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale;

c) 40 per cento in rapporto all'estensione del territorio provinciale sul quale sono stati istituiti ambiti protetti riguardanti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione".

-al comma 2: "Le somme introitate dalla Provincia ai sensi della presente legge sono versate in un conto corrente vincolato presso le proprie Tesorerie e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dalla presente legge. Tali somme potranno essere integrate dalla Provincia nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio".

-al comma 3: "La Giunta regionale utilizza, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rimanente 10 per cento dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse regionali per l'adempimento di quanto previsto dalla presente legge e, specificatamente, il 2 per cento per spese proprie, inerenti la stampa del Calendario venatorio e tesserini regionali e l'8 per cento per l'istituzione di un fondo di tutela per danni non altrimenti risarcibili".

-al comma 4: Gli importi introitati da ogni singola Provincia sono utilizzati, con obbligo di rendicontazione annuale alla Regione, per il:

- a) 20 per cento quale contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata (art.37) e salvaguardia degli habitat (art.9, comma 14, lett.b);
- b) 20 per cento quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dell'attività venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori a caccia programmata;
- c) 30 per cento per gestione zone protette (tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione);
- d) 20 per cento quale contributo ai Comitati di gestione per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette all'ambientamento delle stesse;
- e) 10 per cento per spese della Provincia per Osservatorio faunistico, impianti di cattura, corsi di qualificazione del personale".

Infine, l'art.55 disciplina l'istituzione del fondo di tutela della protezione agro-zootecnica così come di seguito riportato.

1. "Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica stanziale e dall'attività venatoria, è costituito a cura della Regione un fondo destinato ai risarcimenti, al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui agli

artt. 53 e 54, comma 3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica”.

2. “Il Programma venatorio regionale annuale indica gli importi stanziati e le procedure per attingere al fondo di tutela di cui al comma 1”.

PROGRAMMA ATTUATI VO

Al finanziamento dei programmi di intervento provinciale e alla ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale, lett. a) e b) comma 16 dell’art.9 L.R.27/98, si provvede come di seguito riportato.

STANZIAMENTO PREVISTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2011: € 2.100.000,00

* il 90% ai sensi del comma 1 dell’art. 54 - € 1.890.000,00

Tabella 1

(20% in rapporto al numero di cacciatori residenti sul territorio provinciale)

* il 20% di € 1.890.000,00= € 378.000,00

PROVINCIA	N° CACCIATORI (a.v. 2010– 2011)	STANZIAMENTO PREVISTO
BARI	4.920	69.664,40
BRINDISI	5.782	81.869,80
FOGGIA	5.283	74.804,20
LECCE	5.601	79.306,90
TARANTO	5.110	72.354,70
TOTALE	26.696	TOTALE 378.000,00

Tabella 2
(40% in rapporto al territorio Agro-Silvo-Pastorale)

* il 40% di € 1.890.000,00 = € 756.000,00

PROVINCIA	Superficie A.S.P.	STANZIAMENTO PREVISTO
BARI	Ha 374.159	205.494,10
BRINDISI	Ha 121.344	66.644,10
FOGGIA	Ha 560.235	307.689,90
LECCE	Ha 163.438	89.762,70
TARANTO	Ha 157.332	86.409,20
TOTALE	Ha 1.376.508	TOTALE 756.000,00

Tabella 3
(40% in rapporto all'estensione di territorio provinciale
sul quale sono istituiti ambiti protetti: Oasi di protezione,
zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione)

* il 40% di € 1.890.000,00 = € 756.000,00

PROVINCIA	Superficie adibita ad ambiti protetti	STANZIAMENTO PREVISTO
BARI	Ha 9.059	93.771,50
BRINDISI	Ha 17.331	179.396,70
FOGGIA	Ha 11.954	123.738,30
LECCE	Ha 25.051	259.307,90
TARANTO	Ha 9.640	99.785,60
TOTALE	Ha 73.035	TOTALE 756.000,00

Tabella 4**(Riepilogo stanziamento complessivo per provincia)**

PROVINCIA	TABELLA 1	TABELLA 2	TABELLA 3	TOTALE
BARI	69.664,40	205.494,10	93.771,50	368.930,00
BRINDISI	81.869,80	66.644,10	179.396,70	327.910,60
FOGGIA	74.804,20	307.689,90	123.738,30	506.232,40
LECCE	79.306,90	89.762,70	259.307,90	428.377,50
TARANTO	72.354,70	86.409,20	99.785,60	258.549,50
TOTALE	378.000,00	756.000,00	756.000,00	1.890.000,00

Tabella 5**(Ripartizione fondi di cui al comma 4 dell' art.54 L.R.27/98)**

- Suddivisione fondi stanziati alle province per un totale di € 1.551.600,00

PROVINCIA	Let. A (20%)	Let. B (20%)	Let. C (30%)	Let. D (20%)	Let. E (10%)	TOTALE
BARI	73.786,00	73.786,00	110.679,00	73.786,00	36.893,00	368.930,00
BRINDISI	65.582,12	65.582,12	98.373,18	65.582,12	32.791,06	327.910,60
FOGGIA	101.246,48	101.246,48	151.869,72	101.246,48	50.623,24	506.232,40
LECCE	85.675,50	85.675,50	128.513,25	85.675,50	42.837,75	428.377,50
TARANTO	51.709,90	51.709,90	77.564,85	51.709,90	25.854,95	258.549,50
TOTALE	378.000,00	378.000,00	567.000,00	378.000,00	189.000,00	1.890.000,00

ACCESSO AGLI A.T.C.

Ai sensi della lett. c) del comma 16 dell'art.9 della L.R. 27/98, si riportano gli ATC destinati all'esercizio venatorio programmato in base al territorio agro-silvo-pastorale utile alla caccia e il relativo numero dei cacciatori ammissibili.

A.T.C.	Superf. utile alla caccia	Cacciatori ammissibili	Cacciatori	Cacciatori extraregionali
--------	---------------------------	------------------------	------------	---------------------------

	Ha	numero totale	Regionali numero	numero
PROVINCIA DI BARI				
AMBITO BA/A	249.658,80	13.133	12.608	525
PROVINCIA DI BRINDISI				
AMBITO BR/A	96.329,19	5.067	4.865	202
PROVINCIA DI FOGGIA				
AMBITO FG/A	381.200,48	20.052	19.250	802
PROVINCIA DI LECCE				
AMBITO LE/A	117.450,61	6.178	5.931	247
PROVINCIA DI TARANTO				
AMBITO TA/A	109.350,54	5.752	5.522	230

N.B.: I predetti dati differiscono da quelli riportati nel precedente Programma Venatorio in quanto si è proceduto al loro aggiornamento in virtù del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014, di coordinamento di quelli redatti dalle Province pugliesi, ed alla luce dell'istituzione di nuove aree protette e zone destinate alla gestione privatistica, sempre nel limite massimo del 15% previsto dalla L.R. n. 27/98, istituite successivamente alla approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014.

La Regione dispone che la quota di partecipazione all'ATC sia fissata in € 42,00 (quarantadue/00) per i cacciatori residenti in Puglia e € 84,00(ottantaquattro/00) per i non residenti. La quota di partecipazione per la concessione dei permessi giornalieri viene stabilito in Euro 5,16 (cinque/16) per ogni giornata di caccia alla fauna stanziale per i cacciatori residenti in Regione e in Euro 10,33 (Dieci/33) per gli extraregionali alla fauna migratoria.

Utilizzazione delle somme gestite dalla Regione

(ex comma 3 art.54)

* il 10% di € 2.100.000,00 = € 210.000,00

a) 20% per stampa del calendario venatorio e tesserini regionali (ivi compresa la stampa della L.R.27/98 e s.m.i.; del Piano Faunistico Venatorio regionale; dei Regolamenti vari da trasmettere alle Associazioni, Enti e privati interessati) Totale € 42.000,00

b) 80% fondo di tutela Totale € 168.000,00

Utilizzazione del fondo di tutela

Le Province accederanno al fondo di tutela, previa richiesta alla Regione, con le modalità, priorità e termini sanciti dal Piano Faunistico Venatorio regionale.

Disposizioni finali

Le Zone di protezione della fauna selvatica (Oasi di protezione e Zone di ripopolamento e cattura), i Centri pubblici e le altre aree in cui è vietato l'esercizio venatorio nonché le zone a gestione privatistica sono individuate dal Piano faunistico venatorio regionale a cui il presente Programma fa esplicito riferimento.

Gli Ambiti territoriali di caccia sono delimitati da confini naturali ben visibili. In caso contrario da tabelle poste a cura del Comitato di Gestione con scritta rossa su fondo bianco (art. 3 R.R. n. 3/99).

Osservatorio Faunistico

La L.R. n. 27/98 ha disciplinato l'attività dell'Osservatorio Faunistico regionale, quale struttura tecnico-scientifica con funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e sperimentazione.

I tesserini venatori dei cacciatori pugliesi sono consegnati, da parte dei Comuni, all'Osservatorio Faunistico Regionale che dovrà provvedere ad elaborare i dati rilevabili dalla lettura dei tesserini medesimi, che saranno trasmessi anche alle Province, territorialmente competenti.

L'elaborazione dei tesserini regionali venatori 2010/2011 è in pieno svolgimento e dalla lettura parziale della fauna prelevata, si evince un calo di abbattimenti rispetto a quelli degli anni precedenti, anche se dalla stima degli ultimi anni si evince una presenza costante di fauna, sia migratoria che stanziale, su tutto il territorio regionale, in particolare delle specie "Turdidi", "Beccaccia", "Anatidi", "Cinghiale" e "Volpe".

Allo stato attuale, l'Osservatorio Faunistico Regionale rimane in attesa di conoscere, per l'anno 2010 e 2011, i dati relativi allo studio del monitoraggio sulla fauna migratoria e stanziale, intrapreso dalle Province, più volte richiesti e sollecitati dal Servizio Caccia e Pesca Regionale, riservandosi, all'uopo, la predisposizione di "Piani di Gestione" delle specie di fauna selvatica, ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative e relative indicazioni in merito.

Per la specie cinghiale, invece, pur non avendo una stima sulla densità di popolazione presente sul territorio regionale, dalle innumerevoli richieste di risarcimento danni avanzate dagli agricoltori, relativamente alla Provincia di Bari, Taranto e Foggia, si evince che la specie è presente in numero elevato ed in molti casi in esubero alle densità ottimali.

La mancanza di una banca dati, relativa all'anno in corso, pone la Struttura regionale nell'impossibilità di studiare, in maniera puntuale, la fenologia delle migrazioni e la densità di popolazione delle specie selvatiche. La stessa, comunque, si riserva di farlo quanto prima in base al materiale in possesso e di quello in via di acquisizione dalle Province e dagli Osservatori Faunistici provinciali.